

Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici ad enti, associazioni, privati.

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Con il presente regolamento, ai sensi **dell'art. 12 della legge 07 agosto 1990 n.241** e successive modificazioni ed integrazioni, il Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini ad enti, associazioni, privati ecc.

ARTICOLO 2

Tipologia e natura delle provvidenze

1. Le provvidenze oggetto del presente regolamento possono articolarsi in forma di:

- a. **sovvenzioni** : l'Ente Parco si assume interamente l'onere derivante da interventi, iniziative e attività organizzati e proposti da altri soggetti, che comunque si iscrivano nei suoi indirizzi programmatici; apposita convenzione regolerà i rapporti fra le parti, modalità e tempi di attuazione;
- b. **contributi**: sono interventi aventi carattere occasionale o continuativo, diretti a favorire attività o iniziative per le quali l'Ente Parco si assume solo una parte dell'onere complessivo;
- c. **vantaggi economici**: l'Ente concede la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà o comunque nella propria disponibilità, nonché prestazioni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate e apporti professionali e di lavoro di dipendenti del Parco;
- d. **patrocini**: l'Ente Parco riconosce iniziative di terzi aventi particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale ed economico. Il patrocinio può essere concesso con o senza ausilio economico.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento gli eventi, che l'ente organizza in accordo con altri Enti Pubblici, quali Parco in Festa

ARTICOLO 3

Finalità previste per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici.

1. L'Ente Parco può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità:

- a. tutela, valorizzazione dell'ambiente e difesa del suolo;
- b. promozione di attività di educazione ambientale, di diffusione della conoscenza del patrimonio naturale, ambientale, storico ed artistico del Parco;
- c. Attività e manifestazioni di promozione del territorio, del turismo e delle attività connesse;
- d. promozione di manifestazioni ed attività sportive eco-compatibili;
- e. promozione dei prodotti tipici e di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali ed ogni altra iniziativa atta a favorire l'integrazione tra l'uomo e l'ambiente naturale;

- f. iniziative editoriali, pubblicazioni riguardanti temi inerenti le attività del Parco.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente può prendere in considerazione, per soddisfare esigenze di particolare interesse per il Parco, la possibilità di individuare ulteriori finalità, rispetto a quelle sopra elencate, quali:
- ripristino e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale;
 - recupero dei nuclei abitati rurali;
 - manutenzione e sistemazione delle reti sentieristiche e della viabilità agro-silvo-pastorali;
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, nel modo più idoneo, che le iniziative si realizzano con il contributo e/o patrocinio del Parco.

ARTICOLO 4

Finalità previste per la concessione del patrocinio.

1. L'Ente Parco potrà concedere il proprio patrocinio a manifestazioni, anche esterne al territorio del Parco, quali convegni, seminari, iniziative a carattere culturale e di altro tipo che siano attinenti ai fini istituzionali dell'Ente o che concorrano a promuovere e valorizzare:
- l'immagine del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello;
 - gli ambienti naturali del Parco;
 - lo sviluppo turistico e socio-economico compatibile con le finalità del Parco;
 - i prodotti e le tradizioni locali.

ARTICOLO 5

Procedure.

1. I soggetti interessati dovranno inoltrare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
- a) statuto ed eventuale iscrizione alla Camera di Commercio (solo per le società, cooperative, associazioni, comitati organizzatori ecc.);
 - b) codice fiscale e partita IVA;
 - c) relazione contenente una descrizione particolareggiata dell'iniziativa, delle sue finalità, il luogo e la data dello svolgimento, i soggetti proponenti ed organizzatori, eventuali altri patrocini richiesti ed ottenuti;
 - d) preventivo delle spese e delle entrate previste;
 - e) una breve descrizione dei mezzi di comunicazione e di pubblicizzazione dell'iniziativa (cartellonistica, locandine, stampati, copertura radio - TV ecc.);
 - f) l'impegno formale a citare il patrocinio e ad associare alla manifestazione il nome del Parco secondo le indicazioni di volta in volta fornite dall'Ente.
2. Le domande dovranno pervenire:
- entro il 31/10 per le manifestazioni che si svolgeranno nel primo semestre dell'anno successivo;
 - entro il 30/04 per le manifestazioni che si svolgeranno nel secondo semestre;
3. Per iniziative straordinarie le domande potranno essere presentate al di fuori delle suddette scadenze, ma comunque almeno 30 gg. prima del loro inizio.
4. Le domande per l'ottenimento del Patrocinio non oneroso dovranno essere presentate almeno 30 gg prima della data di inizio della manifestazione.

ARTICOLO 6

Assegnazione

1. In base ai criteri fissati nel presente regolamento ed in particolare nell'allegato A, nel Bilancio, nonché negli altri atti di programmazione dell'Ente ed in eventuali delibere di indirizzo che il Consiglio Direttivo vorrà approvare, il Responsabile del Settore procede all'istruttoria delle domande, avendo cura di ripartire la somma a ciò destinata dal bilancio in due budget, di norma, di pari valore.

2. L'istruttoria dovrà concludersi entro 30 gg. dai termini di cui al comma 2 dell'articolo precedente o dal ricevimento dell'istanza, nei casi di cui ai commi 3 e 4.

3. Ai richiedenti verrà data comunicazione relativa all'accoglimento o al rigetto dell'istanza.

ARTICOLO 7

Erogazione

1. Al fine di ottenere l'erogazione delle provvidenze, a manifestazione avvenuta, il beneficiario dovrà presentare:

a) relazione riassuntiva dell'esito dell'iniziativa, corredata da copia della documentazione probatoria del periodo in cui è stata effettuata e delle sue caratteristiche (es. ritagli di giornale, locandine, manifesti o altro materiale; il materiale promopubblicitario edito dovrà evidenziare chiaramente la collaborazione dell'Ente Parco);

b) consuntivo delle spese e bilancio finanziario dell'iniziativa;

c) specifica dei mezzi di accreditamento del contributo (c/c bancario, c/c postale, assegno circolare non trasferibile, vaglia postale ecc.) ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione;

2. Il contributo non potrà in alcun caso superare la differenza entrate/uscite della manifestazione e, comunque, l'importo di €. 1.000,00.

ARTICOLO 8

Revoca o riduzione degli incentivi concessi.

1. Gli incentivi concessi potranno essere revocati o ridotti qualora le iniziative non vengano svolte in conformità al progetto ed alle prescrizioni impartite oppure in caso di mancanza delle previste autorizzazioni di legge.

2. La riduzione o la revoca motivata dei contributi assegnati avverrà con determinazione del responsabile competente.

ARTICOLO 9

Concessione in uso di beni

1. L'Ente Parco può concedere a Enti Pubblici o Associazioni senza scopi di lucro l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture, aventi fini di promozione o di attività di particolare rilevanza sociale, purché non costituisca vantaggio economico per il soggetto utilizzatore.

2. In particolare l'utilizzo di sale e locali dei centri visite di proprietà dell'Ente Parco può riguardare la indizione di convegni, manifestazioni e incontri .

3. La concessione è gratuita qualora le iniziative rientrino nei fini istituzionali dell'Ente.

4. L'uso del fotoriproduttore è negato a chiunque estraneo all'Amministrazione.

5. L'uso dei beni è disposto su domanda motivata da parte dei soggetti interessati da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'utilizzo.

6. La concessione sarà rilasciata dal Responsabile del Settore.

7. Le spese in caso di concessione non gratuita relative al consumo di luce, acqua riscaldamento, pulizie, etc., saranno quantificate dall'Ufficio Ragioneria.

8. Il soggetto utilizzatore firmatario della richiesta risponderà dei danni causati alle strutture o ai beni concessi in uso, a norme di legge, previa quantificazione degli stessi da parte dell'Ufficio Tecnico.

ARTICOLO 10

Concessione onerosa di beni

1. L'Ente Parco può concedere l'utilizzo oneroso di sale e locali dei centri visite di proprietà dell'Ente Parco a soggetti diversi di quelli previsti al precedente art. 9 per la realizzazione di convegni, manifestazioni e incontri che non contrastino con le finalità dell'Ente.
2. Il costo è di €. 50,00 giorno da versarsi preventivamente alla tesoreria dell'Ente o tramite conto corrente postale n. 10996619 intestato all'Ente Parco.
3. Sono a carico del richiedente altresì gli oneri per gli ulteriori servizi obbligatori quali apertura/chiusura, pulizia, custodia e controllo da pagarsi al gestore della struttura interessata.
4. L'uso del fotoriproduttore è negato a chiunque estraneo all'Amministrazione.
5. L'uso dei beni è disposto su domanda motivata da parte dei soggetti interessati da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'utilizzo.
6. La concessione sarà rilasciata dal Responsabile del Settore.
7. Il soggetto utilizzatore firmatario della richiesta risponderà dei danni causati alle strutture o ai beni concessi in uso, a norme di legge, previa quantificazione degli stessi da parte dell'Ufficio Tecnico.

ALLEGATO A

Criteri di valutazione.

Criteri comuni:

- grado di rispondenza alle finalità di cui all'art. 3 (punteggio max 5);
- Capacità di promuovere più finalità (punteggio max 5);
- livello di interesse dell'iniziativa (internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale) (punteggio max 5);
- Area di svolgimento dell'iniziativa (Territorio di un Comune; più Comuni; Tutti i Comuni del Parco) (punteggio Max 3);
- Capacità di "fare sistema" con altre iniziative limitrofe (area delle due Comunità Montane) (punteggio max 2);

Criteri per punti a) e b):

- rilevanza dell'iniziativa con particolare riferimento ad eventuali emergenze (punteggio max5);
- Coinvolgimento di altri Enti e/o Università (punteggio max 5);
- Coinvolgimento delle attività locali (punteggio max 5);

Criteri per il punto c) e d):

- grado di diffusione promozionale dell'iniziativa con particolare riferimento all'individuazione di target mirati (punteggio max 3);
- grado di coinvolgimento delle attività locali (punteggio max 3);
- creazione di pacchetti turistici (punteggio max 3).
- finalità di destagionalizzare il turismo (punteggio max 3);
- finalità di attrazione continuativa (punteggio max 3);

Criteria per il punto e):

- grado di diffusione promozionale dell'iniziativa; (punteggio max 5)
- grado di coinvolgimento delle attività locali con particolare attenzione al coinvolgimento dell'eventuale filiera; (punteggio max 5)
- finalità di attrazione continuativa; (punteggio max 5)